



Il Ministro della difesa

- VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali);
- VISTO il Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (CE) n. 300/2008, (UE) n. 167/2013, (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale);
- VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, lettera *b*), secondo cui agli organi di governo spetta la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare", nel prosieguo «Codice», e in particolare, l'articolo 26, che individua le attribuzioni del Capo di stato maggiore della difesa;
- VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- VISTA la legge 23 settembre 2025, n. 132, recante "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale";



- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, in particolare, l’articolo 89, che individua le attribuzioni in campo nazionale del Capo di stato maggiore della difesa;
- VISTO il decreto del Ministro della difesa 4 settembre 2024, in materia di trattamento dei dati personali, che definisce la struttura e i ruoli per il trattamento dei dati personali nell’ambito del Ministero della difesa;
- VISTO il Documento Programmatico Pluriennale della Difesa per il triennio 2025-2027, emanato il 12 settembre 2025;
- VISTO l’Atto di Indirizzo per l’avvio del ciclo integrato di programmazione della performance e di formazione del bilancio di previsione per l’E.F. 2026 e la programmazione pluriennale 2027-2028, emanato il 22 settembre 2025;
- VISTA la Strategia digitale della Difesa 2026-2030, emanata in data 27 aprile 2026;

CONSIDERATO che la citata Strategia prevede un processo di trasformazione digitale, secondo un approccio finalizzato alla centralità del dato, consistente nel patrimonio informativo del Ministero della difesa, quale obiettivo indispensabile per supportare la prontezza e l’efficacia dello Strumento militare, in termini di potenziale superiorità informativa, capacità di processi decisionali supportati dalla conoscenza dai dati, interoperabilità nazionale e internazionale, nonché l’operatività in ottica multi-dominio, in coerenza con il piano militare di difesa nazionale e gli obiettivi delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia è membro;

CONSIDERATO che la citata Strategia riconosce il dato, classificato e non-classificato, quale *asset* strategico dello Strumento militare, la cui gestione richiede processi, standard e tecnologie appropriate per garantirne qualità, sicurezza, accessibilità e interoperabilità, nell’ottica del pieno soddisfacimento dell’interesse pubblico e del regolare e corretto espletamento dei compiti propri delle Forze armate;

CONSIDERATA la necessità di garantire la tempestiva disponibilità dei dati anche per le esigenze informative del Ministro della difesa;

TENUTO CONTO che a mente delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e al citato decreto del Ministro della difesa 4 settembre 2024:

- il Ministero della difesa è il titolare del trattamento dei dati personali;
- la comunicazione, mediante trasmissione, dei dati personali tra le articolazioni del Ministero della difesa, effettuata per finalità istituzionali e nel rispetto dei principi di liceità, minimizzazione, integrità e riservatezza, costituisce una delle operazioni che possono compiersi ed essere applicate al trattamento dei dati personali;

TENUTO CONTO che il citato processo di trasformazione digitale si fonda sulla valorizzazione del dato attraverso un’appropriata organizzazione per il governo e la gestione dello stesso nel suo intero ciclo di vita, in linea con la citata Strategia, affinché siano assicurate uniformità e adeguatezza, sia dei principi che di processi, nell’ambito del Ministero della difesa;

RAVVISATA la necessità di individuare ruoli e figure cui assegnare specifiche responsabilità, affinché le articolazioni della Difesa, nell’ambito dei domini dati di rispettiva competenza, operino secondo criteri di armonizzazione, uniformità, efficienza e ottimizzazione dei risultati;



RITENUTO pertanto, necessario definire l'organizzazione per il governo e la gestione condivisa e interconnessa dei dati nell'ambito del Ministero della difesa;

DECRETA

ART. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto definisce il modello per il governo e la gestione condivisa e interconnessa dei dati nell'ambito del Ministero della difesa, fatta eccezione per l'ambito degli Uffici di diretta collaborazione, da attuare tramite la realizzazione, l'impiego e l'interconnessione di dedicate architetture logiche, organizzative e info-strutturali.
2. Ai fini della definizione del modello di cui al comma 1:
 - a) il Capo di stato maggiore della difesa assume il ruolo di Responsabile Unico dei dati, nel prosieguo «RUD»;
 - b) sono costituiti i domini dati di cui all'articolo 4;
 - c) è costituito il Comitato consultivo interforze per la gestione del dato di cui all'articolo 6.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
 - a) «dato»: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di essi, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva, comprendente dati tabellari strutturati, testo non strutturato, dati analogici o digitalizzati, dati ottenuti da sensori, metadati e prodotti derivati basati su tecniche di sfruttamento ed elaborazione dei dati;
 - b) «dato classificato»: informazione cui sia stata attribuita una delle classifiche di segretezza previste dalla normativa vigente e, in particolare, dalla legge 3 agosto 2007, n. 124, nonché le informazioni classificate nell'ambito delle organizzazioni internazionali cui aderisce l'Italia;
 - c) «dato non-classificato»: informazione sprovvista di classifica di segretezza, la cui eventuale compromissione e/o violazione non comporta nocumento alla sicurezza dello Stato;
 - d) «patrimonio informativo»: l'insieme dei dati, delle informazioni e delle conoscenze -classificati e non classificati- di cui dispone il Ministero della difesa nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;
 - e) «governo dei dati»: esercizio dell'autorità e del controllo (pianificazione, monitoraggio e attuazione) sulla gestione dei dati;
 - f) «gestione dei dati»: raccolta, sviluppo, esecuzione e supervisione di piani, *policy* e procedure per fornire, controllare, proteggere e accrescere il valore informativo dei dati durante tutto il loro ciclo di vita;
 - g) «dominio dati»: specifico insieme di dati, di competenza dell'articolazione deputata alla relativa gestione, secondo i principi di uniformità del governo dei dati;
 - h) «data lakehouse»: architettura dati ibrida che combina le caratteristiche di un *data lake*, per la memorizzazione flessibile e a basso costo di dati grezzi, strutturati e non strutturati, con quelle di un *data warehouse*, per l'elaborazione efficiente di istanze analitiche e analisi dei dati;
 - i) «need to share»: condivisione del dato tra soggetti autorizzati – nell'ambito della gestione basata sul principio data-centrico e lungo l'intero ciclo di vita informativo – attraverso meccanismi di governo del dato, interoperabilità, classificazione, tracciabilità e controlli di accesso dinamici, finalizzati ad abilitare tempestività, coerenza e superiorità informativa.



ART. 3
(Responsabile Unico dei Dati - RUD)

1. Il Responsabile Unico dei dati:

- a) impartisce direttive per il governo e la gestione dei dati, al fine di garantire l'operatività, l'interoperabilità e la sicurezza delle info-strutture, la condivisione e la circolazione dei dati tra i diversi domini dati nonché le modalità implementative degli applicativi digitali funzionali alla realizzazione dei compiti e delle funzioni del Dicastero;
- b) promuove la realizzazione di info-strutture e applicativi digitali interconnessi e interoperabili, allo scopo di semplificare l'accesso ai dati e alle informazioni nonché il loro utilizzo, nell'ottica del conseguimento della superiorità informativa e della capacità decisionale guidata dai dati, nel rispetto della normativa vigente e in particolare, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché, per quanto concerne il trattamento dei dati personali, del Regolamento UE 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- c) definisce le misure tecnico-operative funzionali a far confluire informazioni e dati in info-strutture dedicate, di volta in volta realizzate per disporre di una costante e completa consapevolezza situazionale dello Strumento militare, con riferimento a tutti i domini dati, allo scopo di anche riferire al Ministro della difesa;
- d) disciplina l'utilizzo da parte delle articolazioni del Ministero della difesa dei dati e delle informazioni presenti nelle citate info-strutture, limitatamente ai trattamenti strettamente connessi ai compiti a ciascuna assegnati e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali;
- e) adotta canali protetti di comunicazione dei dati e delle informazioni, tenendo conto dello stato dell'arte e delle tecnologie accessibili per la gestione dei flussi informativi tra i domini dati del Ministero della difesa;
- f) con riferimento ai dati personali presenti nelle info-strutture, definisce gli standard tecnologici e i criteri di sicurezza, di accessibilità, di disponibilità e di interoperabilità, i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare il corretto, lecito e trasparente trattamento dei dati, le garanzie per i diritti e le libertà degli interessati, i tempi di conservazione dei dati e le misure di tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi connessi con l'attuazione della descritta strategia data-centrica anche sulla base di specifiche valutazioni di impatto da effettuarsi in coordinamento con le articolazioni interessate;
- g) approva la Programmazione triennale *Information & Communication Technology* (ICT) della Difesa che costituisce lo strumento di attuazione operativa degli indirizzi strategici in materia di trasformazione digitale, tenendo conto delle specificità ordinamentali, operative e di sicurezza proprie del comparto Difesa, nel rispetto della normativa vigente nonché dei citati indirizzi politico-militari e dei discendenti documenti del livello strategico-militare;
- h) si avvale del Comitato consultivo interforze per la gestione del dato di cui all'articolo 6.

ART. 4
(Domini dati)

1. Sono costituiti i seguenti domini dati, da rendersi interoperabili e interconnessi:

- a) dominio Stato maggiore della difesa, relativo all'area tecnico-operativa interforze;
- b) dominio Esercito;
- c) dominio Marina;
- d) dominio Aeronautica;
- e) dominio Carabinieri, per i soli dati correlati ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;
- f) dominio Segretariato generale della difesa, relativo all'area tecnico-amministrativa;
- g) dominio Direzione nazionale armamenti, relativo all'area tecnico-industriale;
- h) dominio Centrale, relativo alle articolazioni dell'area centrale;
- i) dominio Giustizia Militare.

2. Per ciascuno dei domini dati di cui al comma 1, è individuato un Responsabile di dominio dati, nel prosieguo «RDD».



3. I domini dati di cui al comma 1, possono, a cura dei rispettivi RDD, essere organizzati in sottodomini.

ART. 5

(Responsabile di dominio dati)

1. Il Responsabile di dominio dati garantisce:

- a) l'applicazione delle direttive emanate dal RUD nell'ambito dei domini di competenza;
- b) la condivisione e la disponibilità dei dati con gli altri domini, secondo il principio del *need to share*;
- c) i flussi e la condivisione di dati, di informazioni e di dati personali, secondo le direttive emanate dal RUD.

2. Le funzioni di RDD sono attribuite al:

- a) Capo di stato maggiore della difesa per il dominio Stato maggiore della difesa;
- b) Capo di stato maggiore dell'esercito, per il dominio Esercito;
- c) Capo di stato maggiore della marina, per il dominio Marina;
- d) Capo di stato maggiore dell'aeronautica, per il dominio Aeronautica;
- e) Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il dominio Carabinieri;
- f) Direttore nazionale degli armamenti, per il dominio Direzione nazionale armamenti;
- g) Segretario generale della difesa, per il dominio Segretariato generale della difesa.

3. I Responsabili dei domini Centrale e Giustizia militare sono individuati dal Ministro della difesa.

ART. 6

(Comitato consultivo interforze per la gestione dei dati)

1. Il Comitato consultivo interforze per la gestione del dato è organo di consulenza del RUD per l'efficace esercizio delle sue funzioni.

2. Il Comitato di cui al comma 1, è presieduto dal Capo del VI Reparto dello Stato maggiore della difesa, in qualità *Chief Data Officer* (CDO), già Responsabile per la Transizione Digitale (RTD) della Difesa, ed è composto da:

- a) *Chief Data Officer* di dominio (dCDO) di Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri, Segretariato generale della difesa, Direzione nazionale degli armamenti;
- b) un responsabile delle verifiche di attuazione delle direttive in materia di governo e gestione dei dati (*Data Quality Control Manager* - DQCM), nominato dal RUD;
- c) un rappresentante del Comando Operativo di Vertice Interforze, nominato dal relativo Comandante;
- d) un rappresentante del Comando Cyber-Intel, nominato dal relativo Comandante;
- e) un Rappresentante del Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria, nominato dal relativo Presidente;
- f) un relatore, che s'identifica con il Capo Ufficio Programmazione per la Trasformazione Digitale del VI Reparto dello Stato maggiore della difesa;
- g) un segretario, nominato dal relatore di cui alla lettera e).

3. In ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno, il Comitato può essere integrato con rappresentanti, militari o civili del Ministero della difesa, nonché con esperti, anche esterni convocati su iniziativa del CDO anche su proposta dei componenti del Comitato.

4. Il Comitato di cui al comma 1:

- a) predispone la pianificazione degli interventi in materia di info-strutture mediante l'elaborazione della Programmazione triennale *Information & Communication Technology* (ICT) della Difesa;
- b) assicura l'unitarietà e la coerenza della citata Programmazione triennale ICT della Difesa, adottando le necessarie determinazioni, ferme restando le attribuzioni del RUD, di cui all'articolo 26 del Codice;
- c) monitora i progressi effettuati nell'attuazione della programmazione ICT, avendo identificato gli strumenti di misurazione funzionali allo scopo;
- d) contribuisce all'individuazione di esigenze di alimentazione e di formazione del personale specialistico ICT/cyber della Difesa;



e) promuove la diffusione della cultura digitale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, proponendo iniziative funzionali allo scopo, anche in termini di campagne informative e di addestramento;
f) supervisiona e indirizza la partecipazione del personale nei consessi NATO e UE in materia di gestione dei dati, verificando in particolare l'adeguamento normativo e stimolando le azioni funzionali di tutela degli interessi anche in chiave di "sistema paese".

5. Il Comitato di cui al comma 1, è convocato dal CDO e definisce, con atto interno, le proprie modalità di funzionamento.

6. I componenti del Comitato mantengono dipendenza gerarchica e funzionale dalle articolazioni di relativa appartenenza e prestano la loro attività a titolo gratuito, senza corresponsione di gettoni di presenza ovvero di qualsiasi altra forma di compenso. Per l'esercizio delle loro mansioni è esclusa la redazione di documentazione caratteristica.

ART. 7

(Disposizioni attuative)

1. Con successivo decreto del Ministro della difesa sarà costituito il dominio dati degli Uffici di diretta collaborazione.

2. Le misure tecniche, organizzative e procedurali relative all'organizzazione per il governo e la gestione dei dati in attuazione della Strategia digitale e delle disposizioni del presente decreto, sono emanate con direttive del Capo di stato maggiore della difesa.

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Roma, 27 APR 2026

IL MINISTRO

